

BASILICATA/129/2024/PRSP  
ALIANO (MT)



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA**

**nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024**

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

**VISTO** l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

**VISTO** il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

**VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

**VISTA** la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

**VISTA** la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

**VISTA** la decisione n. 39/2024/PRSP di questa Sezione di Controllo che, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, ha accertato la sussistenza di criticità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari del Comune di Aliano;

**VISTA** la nota prot. 3660/2024 del 10/06/2024, a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione del Comune di Aliano, trasmessa in pari data attraverso l'applicativo ConTe ed acquisita dalla Sezione al prot. n. 692, avente ad oggetto le misure adottate per rimuovere le irregolarità segnalate con la richiamata decisione 39/2024/PRSP;

**VISTA** l'ordinanza n. 16/2024 del 16 luglio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

**UDITO** il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

### FATTO E DIRITTO

1. Con la deliberazione n. 39/2024/PRSP, questa Sezione, a seguito dell'analisi e della verifica ex art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 - in contraddittorio con il Comune di Aliano e con l'Organo di revisione economico-finanziaria - del questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2020, ha accertato la sussistenza di criticità suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente, con conseguente necessità di adozione di

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

misure consequenziali idonee a rimuoverle.

2. L'accertamento da parte del Giudice contabile di squilibri economico finanziari, della mancata copertura delle spese e della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria obbliga l'Ente ad adottare, entro sessanta giorni, le misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora le misure non risultino adottate ovvero non corrispondano a un efficace percorso di rimozione delle irregolarità riscontrate o si dimostrino inadeguate, l'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede l'intervento inibitorio della Corte, che può precludere all'Ente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Qualora, però, i comportamenti delle amministrazioni controllate non assumano un rilievo di gravità tale da rendere necessaria la pronuncia inibitoria, ma comunque, in prospettiva, l'operato delle stesse possa minare gli equilibri di bilancio, la Corte, all'esito del controllo ex art. 148-bis del TUEL, in chiave collaborativa, può segnalare le difficoltà gestionali riscontrate al fine di prevenire l'insorgenza di criticità che possano pregiudicare la sana gestione finanziaria (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 2/2016/EL).

3. Il Sindaco del Comune di Aliano, con nota a firma congiunta con l'Organo di revisione, trasmessa il 10/06/2024 ed acquisita in pari data dalla Sezione al prot. n. 692, ha descritto le misure correttive poste in essere con riferimento alle irregolarità rilevate con la deliberazione n. 39/2024/PRSP, di seguito riportate.

#### **A) Fondo pluriennale vincolato per spese di parte corrente**

Con la deliberazione n. 39/2024/PRSP, verificata l'erronea indicazione nel questionario da parte dell'Ente della costituzione di un FPV di parte corrente di € 7.000,00 (che, in sede istruttoria, il Comune di Aliano ha confermato essere, invece, relativo alle spese di parte capitale), si è rilevata, quindi, la mancata valorizzazione nell'esercizio 2020 del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

Si è rammentato, sul punto, che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, prevede che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente deve essere costituito nell'ipotesi in cui vi siano entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi (come, ad esempio, la spesa per il personale, ivi compresa la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio - allegato 4/2, punto 5.2 lettera a), ovvero quella conseguente al conferimento di incarichi a legali esterni - allegato 4/2, punto 5.2 lettera g).

È stato, quindi, chiesto all'Ente di certificare, in sede di adozione delle misure consequenziali alla suddetta pronuncia, di non essere incorso in nessuna delle fattispecie previste dalla normativa per la costituzione del fondo *de quo*.

Il Comune di Aliano, con la nota trasmessa il 10/06/2024, non ha fornito, tuttavia, alcun riscontro circa l'assenza del FPV di parte corrente, limitandosi, nuovamente, a confermare, soltanto, che il "FPV di € 7.000,00 è relativo a spese di investimento".

La Sezione, pertanto, non è stata posta in grado di verificare se in concreto ricorressero presupposti per la valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Nel rammentare, ad ogni modo, all'Ente di procedere alla corretta determinazione ed applicazione del fondo suddetto, il Collegio si riserva di effettuare le opportune verifiche sul punto in occasione del controllo sui successivi rendiconti finanziari.

#### **B) Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Sebbene compulsato in tal senso in fase istruttoria, l'Ente non ha fornito alcun dato utile ai fini della verifica da parte della Sezione della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato per € 82.489,82 nel rendiconto 2020.

A fronte della incompletezza/erroneità dei pochi elementi forniti, in sede di accertamento si è chiesto al Comune di attestarne e documentarne la corretta costituzione, attraverso la trasmissione, nel rigoroso rispetto di quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, di una tabella analitica concernente le modalità di calcolo del FCDE secondo i criteri dell'esempio n. 5 del predetto allegato, contenente, per ciascuna tipologia delle entrate considerate e al fine di individuare l'importo da riportare

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

nel FCDE per ciascuna di esse: a) l'importo dei residui a fine dell'ultimo esercizio a seguito del riaccertamento ordinario; b) il calcolo della media del rapporto tra incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi; c) l'applicazione, all'importo complessivo dei residui a fine dell'ultimo esercizio, della percentuale pari al complemento a 100 della predetta media.

Con la nota prot. 3660/2024, tuttavia, è stato unicamente rappresentato che: *"è corretta la somma di € 82.489,82 corrispondente ai dati contabili del prospetto allegato al consuntivo 2020. Il revisore erroneamente ha riportato i dati del 2019"*.

Osserva la Sezione che il Comune di Aliano si è sostanzialmente limitato a confermare quanto già comunicato col riscontro istruttorio del 15/09/2023 circa l'erronea indicazione nella relazione da parte dell'Organo di revisione dell'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il riscontro fornito si appalesa, quindi, nuovamente carente in ordine agli elementi richiesti, non essendo dato di comprendere, in buona sostanza, quali capitoli siano stati considerati ai fini dell'accantonamento in esame e come l'Ente sia giunto a quantificarlo in € 82.489,82.

Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che la condotta reiteratamente omissiva ed elusiva tenuta dal Comune di Aliano risulta gravemente pregiudizievole del regolare svolgimento dell'attività di controllo posta in essere da questa Sezione in adempimento di uno specifico obbligo di legge.

Con riferimento, poi, alla riscontrata criticità, la Sezione evidenzia che il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011). L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: *"L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Il principio contabile richiamato implica che:

- siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio;
- a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- la percentuale di accantonamento come sopra determinata deve essere applicata all'importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione *"come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso"*.

In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, è di tutta evidenza che il comportamento reiteratamente omissivo dell'Ente non consente a questa Sezione di verificare se l'accantonamento al FCDE sia avvenuto secondo modalità conformi a quelle imposte dal legislatore e se, quindi, si riveli corretta la determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione 2020.

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

Si rammenta, ad ogni modo, quanto stabilisce il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo cui *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

La Sezione accerta, pertanto, la non attendibilità della situazione finanziaria del Comune di Aliano, così come emerge dagli schemi contabili trasmessi alla BDAP, riservandosi di verificare la corretta quantificazione del fondo in esame, nel rispetto delle inderogabili modalità imposte dal legislatore per il calcolo dell'importo da accantonare al FCDE, in occasione del controllo sui successivi esercizi finanziari.

### **C) Fondo anticipazioni di liquidità**

A seguito delle risposte fornite dal Comune di Aliano alle richieste istruttorie formulate sulle incongruenze rilevate circa l'ottenimento di anticipazioni di liquidità, con la deliberazione n. 39/2024/PRSP si è rilevata la preoccupante trascuratezza nella gestione dell'anticipazione di liquidità ottenuta dall'Ente ai sensi all'articolo 116 del d.l. n. 34/2020, sia con riferimento al doppio accertamento effettuato relativamente al mutuo concesso (che ha avuto ripercussioni sul risultato di amministrazione del 2020 e al quale, tuttavia, l'Ente ha posto rimedio nell'esercizio 2021), sia in quanto il riscontrato omesso accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità aveva determinato l'alterazione sostanziale dei risultati di amministrazione registrati a partire dal 2020, con conseguente sovrastima della parte disponibile degli stessi.

Al riguardo, con la nota del 10/06/2024, il Comune si è limitato a ribadire che *"L'errore commesso in merito alla contabilizzazione del doppio accertamento dell'importo riscosso nell'esercizio 2020 è stato poi corretto, come già chiarito con nota di riscontro n. 5046 del 15/09/2023, nell'esercizio 2021"*.

Nel sollecitare nuovamente l'Ente a provvedere alla corretta contabilizzazione del FAL secondo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, paragrafo 3.20-bis di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (introdotta con D.M. 1° agosto 2019 e successivamente modificata con DD.MM. 7 settembre 2020 e 1° settembre 2021), la Sezione si riserva di verificare il superamento della

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

riscontrata criticità in occasione del controllo dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

#### **D) Fondo contenzioso**

In sede di pronuncia di accertamento, si è riscontrato che la costituzione del fondo contenzioso non era stata effettuata in applicazione dei principi contabili che disciplinano la soggetta materia, attesa l'assenza di ogni evidenza circa l'avvenuta prodromica ricognizione delle controversie pendenti e la sua forfettaria quantificazione, invitandosi l'Ente, ai fini della corretta quantificazione del fondo in esame, ad attenersi al principio contabile di cui al punto 5.2., lettera h) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011 ed ai criteri elaborati nella soggetta materia dalla giurisprudenza contabile.

Al riguardo è stato riferito quanto segue: *"Effettivamente nel risultato di amministrazione 2020 è stata posizionata negli accantonamenti la somma di € 12.000,00 quale fondo contenzioso, senza alcun riferimento a situazioni certe ma solo per eventuali soccombenze. L'Ente si impegna ad attenersi ai principi contabili ai fini della corretta quantificazione del fondo"*.

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificare la corretta costituzione del fondo *de quo* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

#### **E) Fondo perdite società partecipate**

La Sezione, con la deliberazione n. 39/2024/PRSP, nel rilevare che la quantificazione del fondo perdite società partecipate non era stata effettuata in applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, essendo stato accantonato un importo identico a quello dell'esercizio precedente, ha invitato l'Ente a procedere alla costituzione del fondo *de quo* in ossequio a quanto disposto dalla richiamata normativa.

In proposito, con la nota trasmessa il 10/06/2024, il Comune di Aliano ha comunicato quanto segue: *"Tale fondo, costituito già negli anni precedenti per gli importi riportati negli accantonamenti dei risultati di amministrazione, è stato oggetto nel 2023 di revisione dei risultati di esercizio delle società partecipate per gli anni 2020-2021-2022 ed ha determinato in € 5,00*

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

*l'accantonamento nel risultato 2023 dovuto alla sola perdita di € 222,00 della partecipata società GAL LUCANIA (2,25%), poiché le altre partecipate, avendo chiuso l'ultimo esercizio, utile per il calcolo delle eventuali somme da accantonare (2022), con risultato positivo, hanno assorbito le perdite precedenti. Nella relazione del revisore al rendiconto 2023 è riportato il quadro di riferimento e l'informazione in tal senso".*

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificare la corretta quantificazione del Fondo società partecipate in occasione del controllo sul rendiconto finanziario 2023.

#### **F) Fondo salario accessorio e accordo decentrato integrativo**

Con la deliberazione n. 39/2024/PRSP la Sezione, nell'accertare la mancata costituzione del Fondo salario accessorio, ha segnalato come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia: l'individuazione in bilancio delle risorse; l'adozione dell'atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole, e che rientra nella competenza del dirigente - o del responsabile di settore - e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell'Organo di revisione); la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Si è, quindi, invitato l'Ente all'espletamento delle suddette fasi prodromiche alla corresponsione dei trattamenti accessori, attivando tutte le procedure necessarie per il rispetto della tempistica prevista nella soggetta materia.

Sul punto, con la nota pervenuta il 10/06/2024, il Comune di Aliano ha comunicato di aver *"provveduto alla redazione del prospetto per l'esercizio 2023 attenendosi a quanto previsto dalle norme"*.

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificare la concreta attuazione delle suddette fasi in occasione del controllo sull'esercizio finanziario 2023.

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

**G) Cassa**

A fronte della mancata compilazione delle tabelle del questionario relative alla gestione della cassa, nonché dell'incongruenza delle risposte fornite dall'Ente in proposito, in sede di pronuncia di accertamento il Comune di Aliano è stato onerato di restituire compilati i suddetti prospetti, di chiarire quanto dichiarato in sede di riscontro circa la mancata costituzione del fondo cassa (stante la sua esistenza), nonché di confermare l'assenza o meno della cassa vincolata nell'ultimo triennio.

Con la nota del 10/06/2024 sono stati forniti i prospetti richiesti, tra cui quello di seguito riportato concernente la consistenza della cassa vincolata nel triennio:

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	439.335,70	396.772,99	1.350.481,57
di cui: cassa vincolata (X)	0,00	0,00	0,00

ed è stato chiarito che *"Il revisore nel comunicare con propria nota del 15/09/2023 prot. n. 5046 circa la mancata costituzione del fondo cassa si riferiva al fondo di cassa vincolato..."*.

Nel rilevare, quindi, la mancata costituzione della cassa vincolata negli esercizi 2018, 2019 e 2020, la Sezione rammenta che la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina al paragrafo 10.6 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, le cui indicazioni, alle quali si rinvia, risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile. Inoltre, la materia *de qua* è stata oggetto di puntuale approfondimento da parte della giurisprudenza contabile a partire dalla deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR, che ha dettato linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal TUEL e dal d.lgs. n. 118 del 2011 (cfr. altresì, Sez. Contr. Lombardia n. 18/2021/PRSE e n. 168/2022/PRSE; Sez. Contr. Liguria n. 63/2021/PRSP e, da ultimo, Sezione delle Autonomie 17/2023/QMIG).

Nello specifico, con la su riferita pronuncia la Sezione delle Autonomie ha precisato che *"solo le entrate previste dall'art. 180, comma 3 lettera d) del TUEL (ovvero quelle i cui vincoli siano previsti da legge, da trasferimenti e da prestiti) possono essere considerate vincolate anche per cassa. (...omissis...)* Per altre entrate, per le quali è prevista una generica destinazione, non

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

*operano i vincoli anzi detti”.*

Nella parte conclusiva della deliberazione è stato, poi, specificato che: *“Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa”.*

Si ritiene necessario ribadire l’importanza in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge dalla lettura dell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al relativo vincolo di destinazione, pone, tuttavia, precisi limiti sia quantitativi che procedurali, richiedendo, altresì, che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, al comma 3, lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”.* Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.*

L’omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto determina, quindi, la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

Si richiama, pertanto, il Comune di Aliano all’osservanza dei richiamati principi in materia di determinazione della cassa vincolata, in quanto la sua assenza può determinare la distrazione di risorse dalle finalità cui esse sono destinate (cfr. Sez. Contr. Veneto n. 6/2023/PRSE e n. 77/2023/PRSE).

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

**H) Pagamenti dell'amministrazione**

La Sezione, con deliberazione n. 39/2024/PRSP, ha rilevato la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti, nonché dell'indicatore di tempestività, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, all'uopo disponendo che il Comune di Aliano adempisse agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 4 bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013, nonché rammentando, a tal proposito, che l'art. 47, comma 1-bis, D.lgs. n. 33/2013 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2 del medesimo decreto.

Sul punto l'Ente ha riferito che: *"L'amministrazione ha provveduto all'adempimento della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati sui pagamenti e dell'indicatore di tempestività per le annualità non pubblicate (2019-2020-2021-2022)"*.

La Sezione, nel prendere atto dell'avvenuta pubblicazione dei dati mancanti, invita il Comune di Aliano ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai suddetti artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013, con riferimento agli esercizi finanziari successivi a quello oggetto di verifica in questa sede.

Riguardo, poi, alla tempestività dei pagamenti, la Sezione ha riscontrato, a seguito dell'avvenuto aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente", il superamento dei termini di legge per i pagamenti effettuati nell'anno 2020; l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è, infatti, pari a 88,08.

Il Collegio ricorda che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l'arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all'adempimento delle obbligazioni; l'eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori.

La tempestività dei pagamenti è misurata da un apposito indicatore, annuale e trimestrale, da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, le cui modalità di calcolo e pubblicazione sono stabilite, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Dpcm 22/9/14.

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

Ai fini che qui rilevano, il menzionato art. 9 dispone che l'indice "è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Come innanzi riportato, l'indicatore di tempestività del Comune di Aliano, ossia - per quanto detto - la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell'obbligazione, è pari a 88,08.

Si rammenta, in proposito, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi del novellato art. 183, comma 8, del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La disciplina testé menzionata è funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

A tal proposito si evidenzia, infatti, che "la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

Infine, occorre ricordare che l'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, con la creazione in particolare di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali *"quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE).

Il suddetto comma 859 prevede, più nel dettaglio, che l'accantonamento al nuovo fondo debba essere effettuato da parte dei soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, pur rispettando la condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma, presentino, tuttavia, *"un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231"*.

Si invita, pertanto, l'Ente ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione della possibile esposizione alle conseguenze, sia risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi, che sanzionatorie in termini di divieti assunzionali ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014, con riserva di verifica dell'osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

#### **I) Residui**

Con la deliberazione n. 39/2024/PRSP si è richiamato l'Ente ad una attenta gestione dei residui, evidenziando la necessità di procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, ed invitando il Comune ad adottare tutte

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo.

Al riguardo, nella nota del 10/06/2024 è stato riferito quanto segue: *“... l'Amministrazione sta procedendo ad adottare tutte le misure necessarie al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive, nonché alla rendicontazione per la richiesta dei contributi afferenti le spese, in particolare quelle di investimento”*; è stato comunicato, altresì, che *“... L'Ente nel corso dell'esercizio 2024 provvederà alla ulteriore ricognizione dei residui attivi e passivi al fine di determinare l'effettivo mantenimento o cancellazione degli stessi”*.

Nel prendere atto del riscontro fornito sulla riscontrata criticità, la Sezione si riserva di verificare la sua evoluzione in occasione del controllo sui successivi rendiconti finanziari, invitando, in ogni caso, il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso e verificando, invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

#### **L) Attendibilità delle previsioni**

In sede di accertamento è stata riscontrata la scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza relativamente al titolo II.

In merito, è stato affermato che: *“Le previsioni, come già ribadito, derivano dalle deliberazioni dei piani triennali delle opere pubbliche in particolare e da nuovi finanziamenti assegnati per altre opere da inserire in bilancio. Trattandosi di cospicue somme il volume delle previsioni assume un valore chiaramente elevato. A fine esercizio risultano registrate in bilancio solo quelle previsioni che sono state gestite, mentre le altre vengono eventualmente riproposte negli esercizi successivi se i finanziamenti sono ancora certi da ottenere”*.

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione, invita l'Ente a redigere il Piano triennale delle opere pubbliche con maggiore attenzione e ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto,

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

all'Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale a una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

#### **M) Capacità di riscossione**

In sede di accertamento, è stata riscontrata la scarsa attività di riscossione del Comune di Aliano.

Con la nota prot. 3660/2024 del 10/06/2024 l'Ente ha riferito che *"... sta provvedendo a potenziare gli uffici competenti al fine di migliorare e velocizzare l'attività di riscossione delle entrate accertate"*.

Al riguardo, si richiama l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati per migliorare la capacità di riscossione consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari, riservandosi di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

#### **N) Recupero dell'evasione tributaria**

In ordine al recupero dell'evasione tributaria, il Comune di Aliano, con la nota trasmessa il 10/06/2024, ha fornito il seguente riscontro: *"L'Ente provvede, tenuto conto della carenza di personale, all'accertamento delle evasioni con riscontri attraverso i dati catastali ed anagrafe per quanto attiene ad eventuali beni patrimoniali non censiti ed al recupero delle somme dei tributi afferenti immobili censiti e non ancora pagati."*

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rinnova, ad ogni modo, all'Ente l'invito a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione.

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

**O) Spesa del personale**

Con la deliberazione n. 39/2024/PRSP è stato accertato il rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557 o 562 della legge n. 296/2006, nonché di quello relativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).

Non avendo, però, il Comune di Aliano dimostrato l'osservanza anche del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbliga a non superare la spesa dell'anno 2009, lo stesso è stato onerato, in sede di adozione delle misure consequenziali alla suddetta deliberazione, di fornire il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo *de quo*.

Sul punto l'Ente ha fornito i seguenti prospetti:



**Comune di Aliano**

Provincia di Matera

RETTRIBUZIONI ANNO 2009

Somme Impegnate al 31/12/2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Segreteria	Ragioneria	Tecnico	Anagrafe	P.SI.	Vigilanza	N.L.	TOTALE	Art. 110 267/2000	Fondo	Totale Complessivo
Assegni Fisci	17.241,00	75.461,00	43.002,18	70.181,29	46.256,06	19.317,16	37.505,61	308.964,30	14.091,04	30.636,00	353.691,34
Quarti d'Il.	4.724,00	19.812,00	11.468,46	18.548,28	12.376,36	5.163,01	9.964,16	82.056,27	4.097,83	8.395,00	98.339,65
Inail	113,16	419,00	365,39	306,00	1.148,00	489,00	945,00	3.789,55			
Inap	1.466,00	5.905,00	3.679,70	5.937,09	3.931,90	1.642,01	3.174,67	25.737,57	1.179,71	2.605,00	29.522,28
<b>TOTALE</b>	<b>23.546,16</b>	<b>101.598,00</b>	<b>58.515,73</b>	<b>94.974,66</b>	<b>63.712,32</b>	<b>26.611,88</b>	<b>51.589,64</b>	<b>420.547,69</b>	<b>19.368,58</b>	<b>41.636,00</b>	<b>481.551,27</b>

FOLO INDENNIZZO	8.100,00	Cap.101.81/4
DIRITTI DI ROGITO	3.336,38	Cap.101.71/6
ASSEGNI FAMILIARI	4.293,48	
BUONI PASTO	1.996,30	Cap.101.85/34
LAURITA A.	-	
CRITONE L.	-	
<b>Tot. Complessivo</b>	<b>18.726,16</b>	

Spesa per il Personale 2009	
Spese lavoro 01	463.466,37
Spese lavoro 03	4.015,89
Inap	29.522,28
<b>Totale</b>	<b>497.004,54</b>

Componenti considerate per la determinazione delle spese del Personale	
1) Retribuzioni totali per le dip. in cura contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	304.670,82
2) Spese per Cu.Co.Co. O alfa firma di rapporto di lavoro flessibile a costi convenzionati	-
3) Eventuali esonerazioni a carico dell'Amministrazione corrisposti ai L. S.D.	-
4) Spese eventualmente sostenute dall'Ente per il personale in congedo	-
5) Spese sostenute per il personale part-time dal Pat. 90 D. Lgs. 267/2000	-
6) Componenti inascoltate, risultanti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	14.091,04
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	-
8) Spese per personale in licenziamento, senza adempimento del rapporto di pubblico impiego	-
9) Oneri rifiniti a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	85.845,83
10) Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	-
11) Spese destinate alla previsione a servizi della forza di P.S. Sanzioni con provvisori C.F.	-
12) IRAP	25.737,57
13) Oneri per il Nucleo Famiglie, buoni pasto e spese per agguio inquilinato	14.339,78
14) Spese mensuarie ad altre amministrazioni per il personale in posizione di quozionale	-
15) Oneri rifiniti (Cp del bilancio) su incarico Art. 110 D. Lgs. 267/2000	4.097,83
16) IRAP su incarico Art. 110 D. Lgs. 267/2000	1.179,71
17) Fondo Miglioramento Servizi	30.636,00
18) Oneri rifiniti (Spese Inail) su Fondo Miglioramento Servizi	8.395,00
19) IRAP su Fondo Miglioramento Servizi	2.605,00
<b>TOTALE</b>	<b>491.648,57</b>

Componenti escluse dalla determinazione delle spese del Personale		
Cap.		
10123.7	-	Segreteria
10133.8	1.000,00	Ragioneria
10182.6	279,00	Terremoto
10182.10	498,60	Tecnico
10173.7	-	Anagrafe
10213.10	241,30	Vigilanza
<b>TOTALE €.</b>	<b>2.019,59</b>	3) Spesa per la formazione e rimborsi per le missioni
Diritti di Rogito	3.336,38	
<b>Totale Componenti escluse</b>	<b>5.356,97</b>	

precisando che la "Spesa non [deve essere] superiore, per contratti a tempo determinato, al 50% di quanto sostenuto dalle amministrazioni pubbliche nel 2009".

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

Preliminarmente, la Sezione rammenta che, ai sensi del settimo periodo del citato comma 28, gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto, invece, dal primo periodo del medesimo comma.

Per gli stessi enti, tuttavia, *"Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*.

Al riguardo è intervenuta la Sezione delle autonomie, che ha precisato che *"tutte le diverse forme di lavoro flessibile a cui possono ricorrere gli enti virtuosi si avvantaggiano della deroga introdotta dall'art. 11, comma 4 - bis del d.l. n. 90 /2014 e (...) la ratio dell'esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali si risolve necessariamente, in una disciplina di favore (100% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo sovrincasso da qualsiasi limite"* (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/2015/QMIG).

Ad ogni modo, gli elementi forniti non si appalesano idonei alla verifica del rispetto del vincolo in esame, atteso che, non essendo spiegata la correlazione, anche consequenziale, tra i numerosi prospetti compilati (non è chiaro, infatti, se le componenti escluse siano state già defalcate o meno dall'importo riportato nella tabella rubricata *"Spese per il personale 2009"*) non è dato di accertare quale sia effettivamente l'ammontare della spesa di personale a tempo determinato sostenuta nel 2009.

In ogni caso, pur considerando come limite l'importo di € 497.004,54 riportato nella suddetta tabella (il quale, invero, non coincide con l'importo comunicato all'interno della relazione dell'Organo di revisione alla pagina 24, pari, invece, a € 351.733,28), lo stesso non è confrontabile con la spesa sostenuta nel 2020, non essendo stato allegato alcun prospetto nella cui intestazione sia chiaramente evincibile il riferimento alla suddetta annualità, con conseguente impossibilità per la Sezione di accertare l'avvenuto rispetto nell'anno 2020 del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

#### **P) Parametri di deficitarietà**

Con riferimento all'accertato superamento del parametro/indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente), l'Ente ha

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

comunicato che "... in caso di riscontro di parametri inferiori ai limiti, adotterà i provvedimenti necessari al fine di migliorare il dato negativo".

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione rammenta che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno soltanto di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

#### **Q) Effetti connessi all'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020**

La Sezione, con la pronuncia di accertamento n. 39/2024/PRSP, ha rilevato che il Comune di Aliano, pur avendo riportato un saldo certificazione positivo di € 82.448,00, non aveva apposto alcun vincolo alle risorse ricevute per far fronte all'emergenza epidemiologica. Si è invitato, pertanto, l'Ente ad effettuare le opportune verifiche in merito, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 2024, a mente del quale "Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F".

Sul punto il Comune di Aliano non ha fornito alcun riscontro.

Al riguardo, la Sezione si riserva di verificare in occasione del controllo sul rendiconto relativo all'esercizio 2023 che l'Ente abbia provveduto ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione in conformità a quanto disposto dalla suddetto decreto.

4. Si rileva allo stato che, nel perimetro dell'indagine condotta, non è stata accertata la mancata copertura di programmi di spesa né l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria; sussiste, in ogni caso, la necessità che l'Ente, in sede di prossimo monitoraggio, dia prova concreta ed effettiva di aver assunto azioni e provvedimenti volti a sanare le criticità e le anomalie rilevate da questa Sezione, suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dello

BASILICATA/129/2024/PRSP  
ALIANO (MT)

stesso.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, pronunciando a norma dell'art. 148-bis TUEL, prende atto della nota del 10/06/2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione del Comune di Aliano concernente le misure correttive adottate in conseguenza della pronuncia n. 39/2024/PRSP, riservando ai successivi controlli, che saranno effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, la verifica della idoneità delle stesse all'integrale superamento delle irregolarità e criticità accertate da questa Sezione;

**DISPONE**

- che copia della presente Deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione
  - al Presidente del Consiglio del Comune di Aliano (MT), affinché ne dia urgente comunicazione all'Assemblea consiliare;
  - al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria invitando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga, altresì, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.

BASILICATA/129/2024/PRSP

ALIANO (MT)

Il Relatore

Dott.ssa Antonella Romanelli



ANTONELLA  
ROMANELLI  
CORTE DEI CONTI  
16.07.2024 11:53:35  
GMT+01:00

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tagliamonte




GIUSEPPE  
TAGLIAMONTE  
16.07.2024  
13:35:15  
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2024

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni Cappiello



GIOVANNI  
CAPPIELLO  
CORTE DEI  
CONTI  
16.07.2024  
13:47:42  
GMT+02:00